



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti

**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003

Internet: [www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it) - e-mail: [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - e-mail attività gare: [calcioa5.gare@figc.it](mailto:calcioa5.gare@figc.it)

1

## Stagione Sportiva 2010/2011

### Comunicato Ufficiale N. 001

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

#### 1.1 SITO INTERNET

Si segnala che l'indirizzo internet della Divisione Calcio a Cinque è:

**[www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it)**

Per favorire il servizio alle Società sportive all'interno del sito saranno disponibili le notizie generali dell'attività nazionale ed internazionale, oltre ai Comunicati Ufficiali della Divisione, dalle ore 14.00 del primo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Si conferma inoltre che l'indirizzo della posta elettronica è rimasto invariato:

**[email: calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it)**

Si precisa in ogni caso che a norma dell'art. 13 delle N.O.I.F. i Comunicati Ufficiali si intendono pubblicati esclusivamente mediante affissione all'albo istituito presso la Divisione.

Pertanto, fermo restando la normativa federale e di Lega, l'inserimento sul sito Internet degli stessi, riveste unicamente carattere non ufficiale e deve ritenersi "salvo errori ed omissioni".

comunicato ufficiale

[www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it)



comunicato ufficiale

## **STAGIONE SPORTIVA 2010/2011**

### **I) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA DIVISIONE**

#### **A) ATTIVITA' DI SOCIETA'**

- 1) Campionato Nazionale serie "A"
- 2) Campionato Nazionale serie "A2"
- 3) Campionato Nazionale serie "B"
- 4) Campionato Under 21
- 5) Campionati Regionali e Provinciali maschili e femminili
- 6) Supercoppa di Serie "A"
- 7) Supercoppa Femminile
- 8) Supercoppa Under 21
- 9) Coppa Italia Serie "A"
- 10) Coppa Italia Serie "A2"
- 11) Coppa Italia Serie "B"
- 12) Coppa Italia "Under 21"
- 13) Fase nazionale Coppa Italia vincenti la Coppa Regionale maschile
- 14) Fase nazionale Coppa Italia vincenti la Coppa Regionale femminile
- 15) Campionato Juniores – Fase nazionale maschile e femminile
- 16) Campionato femminile – Fase nazionale

#### **B) ATTIVITA' INTERNAZIONALE**

- Attività F.I.F.A. e U.E.F.A.
- Nazionale A
- Nazionale Under 21
- UEFA FUTSAL CUP
- Tornei e gare amichevoli

#### **A) ATTIVITA' DI SOCIETA'**

##### **CAMPIONATI NAZIONALI**

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2010/2011, i seguenti Campionati:

#### **A/1) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A"**

##### **a) Articolazione**

Il Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2010/2011 è articolato su un girone unico composto di 14 squadre e prevede Play Off e Play Out.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2009/2010;
- sono state promosse dal Campionato Nazionale di Serie "A2" della passata stagione sportiva 2009/2010;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play – out previsti in relazione ai Campionati disputati nella stagione sportiva 2009/2010.



## **b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A" **secondo i criteri, le modalità ed** entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale. **(CU n. 798 del 18.06.2010).**

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A" della stagione sportiva 2009/2010 **fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un **impianto** di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. - paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato **(cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010)** ;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme **dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale;**
- non presentino una fidejussione bancaria **a prima richiesta** di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

## **c) Retrocessione al Campionato Nazionale di Serie "A/2"**

Al termine della stagione sportiva 2010/2011 potranno retrocedere nel Campionato di Serie A/2 complessivamente tre squadre.

Le modalità e le procedure per l'individuazione di dette squadre formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

## **d) Attività Obbligatoria - Campionato Nazionale Under 21**

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal **1° gennaio 1989** in poi, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del **3 febbraio 2011**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2011**, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, **verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'attività giovanile della Divisione.**

## **e) Attività Giovanile e minore obbligatoria**

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniore" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a 5), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniore" è riservato ai calciatori nati dal **1° gennaio 1992** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

comunicato ufficiale



Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

**Alle** Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, **verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 4.000, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione** verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di istituire, **entro e non oltre il 31 dicembre 2010** una Scuola di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

**A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 10.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.**

#### **f) Limiti di partecipazione dei calciatori.**

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del **3 febbraio 2011**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2011**, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del **03.02.2011** e/o con decorrenza del tesseramento successiva al **03.02.2011** e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero **4 (quattro)** calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia e siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del **3 febbraio 2011**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2011**, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tale obbligo verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

#### **g) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – Gare ad eliminazione diretta**

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta - Play Off - per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In ogni caso partecipano ai Play off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia le Società classificatesi ai primi 8 posti del Campionato Nazionale di Serie A.

comunicato ufficiale



## **A/2) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A2"**

### **a) Articolazione**

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" della stagione sportiva 2010/2011 è articolato in due gironi di 14 squadre ciascuno e prevede Play Off e Play Out.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della Classifica ottenuta nella stagione sportiva 2009/2010;
- sono state promosse dal Campionato Nazionale di Serie "B" della stagione sportiva 2009/2010;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play - off e Play - out disputate al termine della stagione sportiva 2009/2010;
- sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2009/2010.

### **b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A2" **secondo i criteri, le modalità ed** entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale. **(CU n. 798 del 18.06.2010).**

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A2" della stagione sportiva 2009/2010 **fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un **impianto** di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. - paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato **(cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010)** ;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme **dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale**;
- non presentino una fidejussione bancaria **a prima richiesta** di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

### **c) Promozioni al Campionato di Serie A-Retrocessioni al Campionato di Serie B**

Al termine della Stagione Sportiva 2010/2011 potranno complessivamente essere:

- promosse n° 3 squadre al Campionato di Serie A ;
- retrocesse n° 8 squadre al Campionato di Serie B.

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

comunicato ufficiale



#### **d) Attività Obbligatoria - Campionato Nazionale Under 21**

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal **1° Gennaio 1989** in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del **3 febbraio 2011**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 febbraio 2011**, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

**Alle Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata la somma di Euro 8.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile dalla Divisione.**

#### **e) Attività Giovanile e minore obbligatoria**

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniore" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniore" è riservato ai calciatori nati dal **1° gennaio 1992** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

**Alle Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile dalla Divisione.**

#### **f) Limiti di partecipazione dei calciatori.**

Nelle gare dei Campionati di Serie "A 2", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del **3 febbraio 2011**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2011**, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del **03.02.2011** e/o con decorrenza del tesseramento successiva al **03.02.2011** e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 calciatori nati successivamente al 31 Dicembre 1988, di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del **3 febbraio 2011**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2011**, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31.12.1988 eventualmente tesserato in applicazione della normativa prevista all'art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle N.O.I.F. (giocatore straniero).

**Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 2 calciatori italiani, di cui almeno uno nato successivamente al 31 Dicembre 1984, nati e residenti in**

comunicato ufficiale



**Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del 3 febbraio 2011, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2011, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.**

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

### **A/3) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B"**

#### **Articolazione**

Il Campionato Nazionale di Serie "B" della stagione sportiva 2010/2011 è articolato in sei gironi di 14 squadre ciascuno e prevede Play Off e Play Out.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2009/2010;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali della stagione sportiva 2009/2010;
- la vincente la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2009/2010;
- n° 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a 5, in relazione alle seconde classificate dei campionati Regionali.

#### **b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "B" **secondo i criteri, le modalità ed** entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale. **(CU n. 798 del 18.06.2010).**

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva 2009/2010 **fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un **impianto** di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. - paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato **(cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010)** ;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme **dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale;**
- non presentino una fidejussione bancaria **a prima richiesta** di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

comunicato ufficiale



### **c) Ammissione al Campionato Nazionale di serie "A/2" e Retrocessioni nei Campionati Regionali**

Al termine della stagione sportiva 2010/2011 potranno complessivamente essere:

- promosse n° 8 squadre al Campionato di Serie A2 ;
- retrocesse n° 24 squadre al Campionato Regionale.

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### **d) Attività Obbligatoria - Campionato Nazionale Under 21**

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati successivamente al **31 dicembre 1989**, regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2010/2011** alla data del **3 febbraio 2011**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2011**, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

**Alle Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata la somma di Euro 8.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile dalla Divisione.**

### **e) Attività Giovanile e minore**

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono facoltativamente prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniore" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniore" è riservato ai calciatori nati dal **1° gennaio 1992** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

### **f) Limiti di partecipazione dei calciatori.**

Nelle gare dei Campionati di Serie "B", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del **3 febbraio 2011**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2011**, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del **03.02.2011** e/o con decorrenza del tesseramento successiva al **03.02.2011** e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 calciatori nati successivamente al 31 Dicembre 1988, di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del 3 febbraio 2011, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2011, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.



Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31.12.1988 eventualmente tesserato in applicazione della normativa prevista all'art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle N.O.I.F. (giocatore straniero).

**Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 3 calciatori italiani, di cui almeno uno nato successivamente al 31 dicembre 1984, nati e residenti in Italia e che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del 3 febbraio 2011, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2011**, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

#### **A/4) CAMPIONATO UNDER 21**

**a)** Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" -"A2" e "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal **1° Gennaio 1989** in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2010/2011** alla data del **3 febbraio 2011**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2011**, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

**Alle Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata la somma non inferiore ad Euro 10.000,00 per la Serie A e non inferiore ad Euro 8.000,00 per la Serie A2 e la Serie B, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile dalla Divisione.**

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali, e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.

Le modalità e le procedure di svolgimento del Campionato italiano Under 21 saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **b) Limite di partecipazione dei calciatori**

Nelle gare dei Campionati di Under 21, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare i calciatori nati dal **1° Gennaio 1989** in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2010/2011** alla data del **3 febbraio 2010**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2011**, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Alle Società che nelle gare di campionato di **Under 21**, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del **03.02.2011** e/o con decorrenza del tesseramento successiva al **03.02.2011** e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

comunicato ufficiale



Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al **60% (sessantapercento)**, arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente **tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del 3 febbraio 2011, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2011**, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali.

#### **A/5) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A CINQUE**

##### 1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

##### a) Articolazione

I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D..

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati **Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale.**

Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2010/2011 **fatti salvi gli eventuali criteri previsti nell'apposito comunicato ufficiale**, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un **impianto** di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (**cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 aprile 2010**);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme **dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.**

comunicato ufficiale



I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il **9 Maggio 2011** alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società che si è qualificata al secondo posto del rispettivo Campionato regionale.

#### c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2010/2011 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventiquattro squadre, come di seguito specificato:

- le 19 squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali

#### d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2010/2011 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

#### e) Attività giovanile

I Comitati Regionali in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2010/2011, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

**Alle Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata la somma di Euro 2.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile dai Comitati Regionali.**

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

#### 2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

**A partire dalla stagione sportiva 2011/2012, la Divisione Calcio a Cinque organizzerà il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile, con l'articolazione e le modalità che saranno previsti da apposito Comunicato Ufficiale**

comunicato ufficiale



a) I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati di Calcio a Cinque Femminile di Serie C e Serie D.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale dei Campionati di Calcio a Cinque femminile, possono partecipare senza alcuna limitazione in relazione all'età massima **tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione 2010/2011, alla data del 31 marzo 2011 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 1 aprile 2011**, che abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle NOIF.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici italiane, nate e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del 31 marzo 2011 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 1 aprile 2011, almeno pari al 50 % (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso al numero delle calciatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il **2 Maggio 2011** alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati **Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale.**

Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2010/2011 **fatti salvi gli eventuali criteri previsti nell'apposito comunicato ufficiale**, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un **impianto** di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (**cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 aprile 2010**);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme **dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.**

c) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

comunicato ufficiale



Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2010/2011 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici all'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva

#### **d) Attività giovanile**

I Comitati Regionali in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2010/2011, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque **Femminile** indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

**Alle** Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, **verrà addebitata una somma pari ad Euro 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile dei rispettivi Comitati Regionali.**

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

#### **3) Attività minore Maschile e Femminile**

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati "Juniores" di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Juniores è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1 gennaio 1992 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15 anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il **2 Maggio 2011** alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Juniores maschile e femminile.

Ai Comitati Regionali è data facoltà di organizzare, a titolo sperimentale e nel proprio ambito, il Campionato Regionale "Under 18" di Calcio a Cinque.

comunicato ufficiale



### **A/6 SUPERCOPPA DI SERIE A**

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2010/2011 la Supercoppa di Serie A riservata alla squadra vincente il Campionato Italiano di Serie A 2009/2010 e la squadra vincente la Coppa Italia di Serie A 2009/2010.

Le modalità di svolgimento della Supercoppa italiana, saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### **A/7 SUPERCOPPA FEMMINILE**

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2010/2011 la Supercoppa Femminile riservata alla squadra vincente la Fase Nazionale Campionato Femminile 2009/2010 e la squadra vincente la Fase Nazionale Coppa Italia Femminile 2009/2010.

Le modalità di svolgimento della Supercoppa Femminile, saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### **A/8 SUPERCOPPA UNDER 21**

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2010/2011 la Supercoppa Under 21 riservata alla squadra vincente il Campionato Under 21 2009/2010 e la squadra vincente la Coppa Italia Under 21 2009/2010.

Le modalità di svolgimento della Supercoppa Under 21, saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### **A/9-10-11-12-13 - 14) COPPA ITALIA**

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2010/2011 la:

- 9) COPPA ITALIA di Serie A;
- 10) COPPA ITALIA di Serie A2;
- 11) COPPA ITALIA di Serie B;
- 12) COPPA ITALIA UNDER 21;
- 13) FASE NAZIONALE COPPA ITALIA vincenti la COPPA REGIONALE MASCHILE;
- 14) FASE NAZIONALE COPPA ITALIA vincenti la COPPA REGIONALE FEMMINILE;

#### **a) Partecipazione**

9) Alla Coppa Italia di Serie A sono iscritte d'ufficio le Società classificate ai primi otto posti del girone di andata del Campionato Nazionale di Serie A secondo quanto stabilito dall'art. 51 punto 7 delle N.O.I.F.

10) Alla Coppa Italia di Serie A2 sono iscritte d'ufficio le Società classificate ai primi quattro posti del girone A e del girone B del girone di andata del Campionato Nazionale di Serie A2, secondo quanto stabilito dall'art. 51 punto 7 delle N.O.I.F.

**11) Alla Coppa Italia di Serie B sono iscritte d'ufficio le Società classificate ai primi quattro posti dei gironi A-B-C-D-E-F del girone di andata del Campionato Nazionale di Serie B secondo quanto stabilito dall'art. 51 punto 7 delle N.O.I.F.**

12) Alla Coppa Italia Under 21 sono iscritte d'ufficio le società partecipanti ai campionati nazionali serie "A" - "A2" - "B"

13) Alla Fase Nazionale della Coppa Italia sono iscritte le **Società di Serie C1** qualificate per detta fase nazionale

comunicato ufficiale



14) Alla Fase Nazionale della Coppa Italia Femminile sono iscritte le Società vincenti la Coppa Regionale riservata alle Società partecipanti ai Campionati Regionali femminili.

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale le rispettive Coppa Italia di Calcio a Cinque maschile riservate alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Serie C1 di Serie C2 e e di Serie D.

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale le rispettive Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile riservate alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Serie C e D.

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il giorno **Giovedì 7 Gennaio 2011** alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della rispettiva Società di C1 che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia maschile

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il giorno **10 gennaio 2011** alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della rispettiva Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia femminile .

La fase nazionale sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

#### **b) Articolazione Coppa Italia Regionale Maschile**

Qualora i Comitati regionali organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2 acquisisce il titolo a partecipare alla Fase Nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel presente CU. la squadra di C1 vincitrice della Coppa Italia 2010/2011 - Fase Nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B della stagione sportiva 2011/2012.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B, tale diritto non verrà assegnato ad alcuna Società.

Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie B non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di C1, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B 2011-2012 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

#### **c) Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione**

Le modalità di svolgimento della Coppa Italia, sia quelle riservate alle Squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, che quelle riservate alle Società di Serie C1 ed alle Società vincenti la Coppa Regionale femminile, saranno specificate nei Regolamenti delle Manifestazioni che saranno resi noti con Comunicati Ufficiali di successiva pubblicazione.

comunicato ufficiale



Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A e di Serie A2 e Serie B e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici Italia.

#### **d) Limite di partecipazione delle calciatrici – Fase nazionale Coppa Italia Femminile**

Nelle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque Femminile, organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque possono partecipare senza alcuna limitazione in relazione all'età massima **tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione 2010/2011, alla data del 31 marzo 2011 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 1 aprile 2011**, che abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle NOIF.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici italiane, nate e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del 31 marzo 2011 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 1 aprile 2011, almeno pari al 50 % (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso al numero delle calciatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'insosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva

#### **A/15 CAMPIONATO JUNIORES MASCHILE – FEMMINILE – FASE NAZIONALE**

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase Nazionale le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale dei Campionati Juniores di Calcio a Cinque maschile e femminile, possono partecipare **tutti i calciatori e le calciatrici regolarmente tesserati/e per la stagione 2010/2011, alla data del 31 marzo 2011 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 1 aprile 2011**, che abbiano compiuto rispettivamente il 15° ed il 14° anno di età.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori e calciatrici italiani/e, nati/e e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia regolarmente tesserati/e per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del **31 marzo 2011 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 1 aprile 2011**, almeno pari al 50 % (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso al numero dei calciatori e delle calciatrici presenti ed inseriti/e nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori/le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego detti calciatori e di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

comunicato ufficiale



L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva

I Comitati regionali dovranno comunicare entro e non oltre il **2 maggio 2011** alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Juniores maschile e femminile.

### **A/16 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE – FASE NAZIONALE**

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase Nazionale le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato di Calcio a Cinque Femminile, organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque possono partecipare senza alcuna limitazione in relazione all'età massima tutte le calciatrici regolarmente tesserate **per la stagione 2010/2011, alla data del 31 marzo 2011 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 1 aprile 2011**, che abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle NOIF.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici italiane, nate e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del 31 marzo 2011 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 1 aprile 2011, almeno pari al 50 % (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso al numero delle calciatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva

I Comitati regionali dovranno comunicare entro e non oltre il **2 maggio 2011** alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

comunicato ufficiale



**II) DATE INIZIO ATTIVITA' UFFICIALE**

Campionato Nazionale serie "A"	02 ottobre 2010
Campionato Nazionale serie "A2"	02 ottobre 2010
Campionato Nazionale serie "B"	25 settembre 2010
Campionato Under 21	10 ottobre 2010
Supercoppa Italiana Serie A	18 settembre 2010
Supercoppa Italiana Femminile	da definire
Supercoppa Italiana Under 21	03 ottobre 2010
Coppa Italia Serie "A" Final Eight	11-12-13-14 marzo 2011
Coppa Italia Serie "A2" Final Eight	3-4-5- febbraio 2011
Coppa Italia Serie "B"	18 gennaio 2011
Coppa Italia Serie "B" Final Eight	17-18-19 marzo 2011
Coppa Italia "Under 21"	13 ottobre 2010
Coppa Italia "Under 21" Final Eight	25-26-27 gennaio 2011
Fase Nazionale vincenti Coppa Regionale Maschile	18 gennaio 2011
Fase Nazionale vincenti Coppa Regionale Femminile	17-18-19-20 febbraio 2011
Campionato Juniores – Fase Nazionale	14 maggio 2011
Final Eight Campionato Juniores	31 maggio – 1-2 giugno 2011
Campionato Femminile – I° Fase Nazionale	15 maggio 2011
Final Eight Campionato Femminile	24-25-26 giugno 2011
Fase di spareggio tra le seconde classificate dei Campionati Regionali	21 maggio 2011

**IIA) Termini di comunicazione alla Segreteria della Divisione**

Fase Nazionale vincenti Coppa Regionale Maschile	7 gennaio 2011
Fase Nazionale vincenti Coppa Regionale Femminile	10 gennaio 2011
Campionato Juniores – Fase Nazionale	2 maggio 2011
Campionato Femminile - Fase Nazionale	2 maggio 2011
Fase di spareggio tra le seconde classificate dei Campionati Regionali	9 maggio 2011

comunicato ufficiale



### **III) ONERI FINANZIARI**

#### **A) DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI**

##### **A/1) Campionato Nazionale di Serie "A"**

Importo complessivo di Euro 20.000,00

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

Euro	<b>10.000,00</b>	diritti di iscrizione
Euro	<b>2.000,00</b>	<b>assicurazione tesserati</b>
Euro	<b>8.000,00</b>	acconto spese <b>attività nazionale e organizzazione</b>

##### **A/2) Campionato Nazionale di Serie "A2"**

Importo complessivo di Euro 10.000,00

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

Euro	<b>6.000,00</b>	diritti di iscrizione
Euro	<b>2.000,00</b>	<b>assicurazione tesserati</b>
Euro	<b>4.000,00</b>	acconto spese <b>attività nazionale e organizzazione</b>

##### **A/3) Campionato Nazionale di Serie "B"**

Importo complessivo di Euro 7.000,00

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

Euro **4.000,00** diritti di iscrizione

Visto l'articolo 24 del Regolamento della LND il Consiglio della Divisione Calcio a 5 ha fissato l'onere relativo all'assicurazione dei tesserati in complessivi 1.500,00 Euro e ne ha disposto la rateizzazione come di seguito indicato:

**Euro 500,00 entro il 12 luglio 2010**

**Euro 1.000,00 entro il 30 ottobre 2010**

Visto l'articolo 24 del Regolamento della LND il Consiglio della Divisione Calcio a 5 ha fissato l'onere relativo all'acconto spese per l'attività nazionale e organizzazione in complessivi 1.500,00 Euro e ne ha disposto la rateizzazione come di seguito indicato:

**Euro 500,00 entro il 12 luglio 2010**

**Euro 1.000,00 entro il 30 ottobre 2010**

#### **B) FIDEJUSSIONE BANCARIA**

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali hanno l'obbligo di **depositare** una fideiussione bancaria, **a prima richiesta** dell'entità di seguito riportata:

Serie "A" Euro 30.000,00

Serie "A2" Euro 8.000,00

Serie "B" Euro 5.000,00

La garanzia fidejussoria per le obbligazioni contratte dalle Società sopraindicate è limitata all'anno sportivo in corso e, comunque con scadenza al **31.07.2011**

**A/4) Campionato Under 21**

Importo complessivo di Euro 1.700,00

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

Euro	1.000,00	diritti di iscrizione;
Euro	700,00	acconto spese <b>e organizzazione.</b>

**B) TASSA ANNUALE DI AFFILIAZIONE E DI ASSOCIAZIONE**

- diritti di affiliazione F.I.G.C. (per le nuove affiliate)	Euro 55,00
- diritti di associazione L.N.D.	Euro <b>250,00</b>

**C) AMMENDE**

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

**Ammende per rinuncia**

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure :

**a) Campionato Nazionale serie "A", "A2" e "B"**

	A	A2	B
1° rinuncia	Euro <b>3.000,00</b>	Euro <b>1.500,00</b>	Euro <b>1.000,00</b>
2° rinuncia	Euro <b>5.000,00</b>	Euro <b>3.000,00</b>	Euro <b>2.000,00</b>
3° rinuncia	Euro <b>10.000,00</b>	Euro <b>6.000,00</b>	Euro <b>3.000,00</b>

Si comunica che la Società rinunciataria alla gara, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque, al versamento, alla Società danneggiata, della somma di Euro **4.000,00** (Serie A); Euro **2.000,00** (Serie A2), Euro **1.500,00** (Serie B) a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa. Per quanto concerne il Campionato Nazionale Under 21 la somma è fissata in Euro 250,00.

**b) Campionato Under 21**

1° rinuncia	Euro 300,00
2° rinuncia	Euro 500,00
3° rinuncia	Euro 800,00

**c) Campionato Juniores e Femminile – Fase Nazionale**

1° rinuncia	Euro 300,00
2° rinuncia	Euro 500,00
3° rinuncia	Euro 800,00



**d) Gare ad eliminazione diretta**

Nel caso di gare ad eliminazione diretta, la rinuncia comporterà le ammende di seguito indicate, salvo ulteriori determinazioni degli Organi di Giustizia Sportiva, fermo restando gli indennizzi sopra riportati:

Serie A	EURO 10.000,00
Serie A2	EURO 6.000,00
Serie B	EURO 3.000,00

Under 21	EURO 1.000,00
Fase nazionale Juniores	EURO 800,00
Fase nazionale femminile	EURO 800,00

**e)** Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari campionati, saranno applicate in misura tripla se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla conclusione dei Campionati, fatto salvo eventuali diverse determinazioni degli Organi di Giustizia Sportiva anche riferito a quanto disposto dall'art.53 delle N.O.I.F..

**f) Coppa Italia "A", "A2", "B" e "Under 21"**

	A – A2 – B – Under 21 (Fase Finale)	B	UNDER 21
Rinuncia	Rinvio al Regolamento specifico	Euro 700,00	Euro 250,00

Si comunica che la Società rinunciataria alla gara, salvo ulteriori determinazioni degli Organi di Giustizia Sportiva, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque, al versamento, alla Società danneggiata, della somma di Euro 1.300,00 (Serie B), di Euro 250,00 (Serie Under 21), a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa.

Tenuto conto delle modalità organizzative delle Fasi Finali della Coppa Italia di Serie A, di serie A2 e di Serie B ed Under 21 le sanzioni per rinuncia e/o per mancata partecipazione alla disputa della gara e l'eventuale indennizzo sono fissate dal Regolamento della manifestazione.

**g) – RINUNCIA PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMPIONATO**

**Fermo restando le disposizioni di cui alle NOIF ed al Regolamento della LND qualora una Società si ritiri prima dell'inizio del Campionato cui è stata iscritta la stessa è segnalata alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed a fronte della violazione l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a € 40.000,00 per la Serie A, euro 15.000,00 per la Serie A2 e 10.000,00 per la Serie B.**

**E) TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI**

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.

\*\*\*\*\*

comunicato ufficiale



\*\*\*\*\*

**Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa federale e di Lega vigenti cui si fa espresso riferimento si riportano alcune specifiche disposizioni per i Campionati nazionali di Calcio a Cinque.**

**IV) NORME IN MATERIA DI ONORABILITA'**

Si fa rinvio alle norme di cui all'art.22/bis delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo :

*"All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle NOIF) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i Dirigenti di società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione e deve avere sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

*I soggetti su indicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna, anche non definitiva, o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.*

*Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito Regionale Provinciale l'obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri Dirigenti e dei Collaboratori".*

**V) ALLENATORI**

Si riporta l'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico

**Art. 37**

**Obblighi e deroghe**

1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:

*omissis*

*C) Campionato Serie D., Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, Campionati Dilettanti di Eccellenza, di Promozione, di Prima Categoria e di Seconda Categoria.*

*Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1° categoria, di 2° categoria, di Base o di 3a categoria e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 26;*

*Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;*

*omissis*

comunicato ufficiale



Si riporta l'articolo 26 del Regolamento del Settore Tecnico:

## **Art. 26**

### **Allenatori di Calcio a Cinque**

- 1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque.*
- 2. Per la conduzione tecnica di squadre di calcio a cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.*
- 3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.*
- 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.*
- 5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..*

### **A) TESSERAMENTO: OBBLIGATORIETA' CONDUZIONE TECNICA**

- a) E' fatto obbligo alle Società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, di Serie A e A2 di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con la qualifica di "Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello" ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
- b) E' fatto obbligo alle Società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, di Serie B di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
- c) E' fatto obbligo alle Società Nazionali partecipanti ai Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.**

Un'eventuale deroga può essere accordata alle Società che, promosse al Campionato di Serie "B" di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" e/o "C1" maschile è fatto obbligo di affidare ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

comunicato ufficiale



## **B) PREMIO DI TESSERAMENTO**

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 2008/2009 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"	Euro 14.000,00
Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"	Euro 10.500,00
Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	Euro 7.800,00
Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a 5	Euro 3.000,00
<b>Campionato Nazionale Under 21 Calcio a 5</b>	<b>Euro 2.000,00</b>

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato a cura dell'allenatore interessato entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al Tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore Dilettante dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti.

Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione avrà cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito del contratto, accordo economico o dichiarazione.

Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

In caso di contestazioni relative agli accordi economici competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti

## **C) TESSERAMENTO**

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato alla Divisione mediante il deposito della documentazione di seguito specificata all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

La Divisione provvederà ad inoltrare al Settore Tecnico della FIGC la richiesta di tesseramento, previa verifica dei requisiti e di quanto sopra previsto.

Documentazione:

- Richiesta emissione tessera
- Accordo economico o dichiarazione di gratuità
- Versamento per iscrizione Albo Tecnici del Settore Tecnico della FIGC

comunicato ufficiale



## **D) ACCESSO AL TERRENO DI GIUOCO**

L'accesso al terreno di giuoco è regolamentato dall'art.66 delle NOIF.

Si evidenziano alcune particolari fattispecie per i conseguenti adempimenti

### **1) Allenatori non in possesso della Tessera federale (tesseramento in corso):**

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

### **2) Allenatore mancante**

La Società dovrà comunicare alla Divisione Calcio a Cinque la fattispecie in cui si trova per il conseguente adempimento presso il Settore Tecnico e per l'eventuale deroga nei casi ammessi. Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

**2a)** mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);

**2b)** cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

**2c)** mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra:

- la distinta da presentare all'arbitro per l'accesso al terreno di giuoco deve essere corredata della eventuale deroga;
- il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

### **3) Allenatore in seconda**

Tenuto conto di quanto disposto dall'art.66 delle NOIF si evidenzia che il tesseramento dell'allenatore in seconda è disciplinato dal Regolamento del Settore Tecnico e non sostituisce il tecnico responsabile.

Si evidenzia infine che atteso quanto stabilito dall'art.66 delle NOIF non possono essere ammessi al terreno di giuoco i cosiddetti "direttori e/o dirigenti tecnici"

comunicato ufficiale



## **VI) CALCIATORI**

Si ritiene opportuno richiamare la disposizione riferita all'art. 94 Ter delle NOIF – accordi economici per i calciatori dei campionati nazionali della LND – e si allega il relativo modulo. I predetti moduli potranno essere richiesti alla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque che provvederà ad inoltrarli alle Società.

## **VII) NORME RELATIVE AI CAMPIONATI**

### **VII/1) GIORNATE DI GARA**

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| a) | Campionato Nazionale di Serie "A" , "A2" e "B" | sabato   |
| b) | Campionato Under 21                            | domenica |

### **VII/2) ORARIO GARE**

- |   |                                |                         |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| a)  | Campionato Nazionale Serie "A" | ore 16.00/ <b>20.00</b> |
| (con successivo Comunicato Ufficiale verrà stabilito l'orario di inizio delle gare) |                                |                         |

La Divisione si riserva di variare l'orario di inizio delle gare in relazione ad esigenze organizzative e televisive;

- |    |                                 |                         |
|----|---------------------------------|-------------------------|
| b) | Campionato Nazionale Serie "A2" | ore 15.00/ <b>17.00</b> |
| c) | Campionato Nazionale Serie "B": | ore 15.00/16.00         |
| d) | Campionato Under 21             | ore 11.00/ <b>12.00</b> |

**(con successivo Comunicato Ufficiale verrà stabilito l'orario di inizio delle gare fermo restando che l'orario è fissato dalla Società ospitante all'inizio del Campionato e non potrà subire variazioni salvo casi eccezionali )**

### **VII/3) VARIAZIONI DI IMPIANTO DATA ED ORARI**

Tenuto conto dell'articolo 19 e l'art. 26, comma 2 del Regolamento LND, In considerazione delle complesse procedure di carattere organizzativo, anche innovative, che coinvolgono molteplici strutture tra le quali la Divisione Calcio a 5, la Segreteria della CAN 5, i direttori di gara;

**fermo restando la insindacabile valutazione della Divisione Calcio a 5 avuto riguardo la eccezionalità della richiesta;**  
**verificati le date e gli orari delle gare come definiti al punto VII 1) ed al punto VII 2) del presente Comunicato;**

**è disposto che:**

- A) Non potranno essere concesse variazioni che pervengano alla Divisione Calcio a 5 il giorno precedente alla disputa della gara, salvo casi eccezionali;**



- B) Per le richieste di variazione che pervengono alla Segreteria della Divisione Calcio a 5 con le modalità di seguito indicate trascorso il termine disposto dall'art.26 (5 giorni) l'onere finanziario di carattere organizzativo è così fissato: Euro 70,00;**
- C) Il predetto termine (5 giorni) deve intendersi quale termine ultimo entro il quale deve pervenire sia la richiesta della Società che inoltra l'istanza unitamente alla documentazione idonea alla valutazione della Divisione Calcio a 5 che l'eventuale accordo, se necessario, della Società coinvolta;**
- D) Il predetto onere è assolto dalle Società che ha chiesto la variazione trascorsi 10 giorni la disputa della gara tramite effettuazione di bonifico bancario IBAN IT87Q0300205016000400030088 e/o, in difetto, tramite addebito sulla scheda contabile della Società richiedente;**
- E) Nulla è dovuto per le richieste che pervengano prima dei 5 giorni dalla disputa della gara.**

Comunque, per assicurare il regolare svolgimento dei campionati, non saranno concesse variazioni di orario **nella ultima giornata di andata e nelle ultime 2 giornate di ritorno**. Valgono, più in generale, le disposizioni di cui all'art. 26 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

**Per quanto sopra gli orari di gara dell'ultima giornata di andata e nelle ultime 2 giornate del di ritorno sono definiti come di seguito elencato:**

<b>Serie A</b>	<b>ore 18.00</b>
<b>Serie A2</b>	<b>ore 16.00</b>
<b>Serie B</b>	<b>ore 16.00</b>

#### **VII/4) TEMPO DI ATTESA**

Si rammenta che il tempo di attesa è fissato in 30 minuti, salvo diverse disposizioni della Divisione.

#### **VII/5) IDENTIFICAZIONE DEI GIUOCATORI**

L'identificazione dei calciatori può avvenire :

- mediante la tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite della Divisione.
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

comunicato ufficiale



## **VII/6) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO**

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritenem anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti normative;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) vale quanto disposto al capitolo V del presente Comunicato Ufficiale.

Si precisa, infine che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il /i Dirigente/i ammessi nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

## **VII/7) RECUPERO GARE**

Si rende noto che la Divisione è autorizzata a far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

## **VII/8) GARE IN CAMPO NEUTRO**

Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzione disciplinare, la Divisione Calcio a Cinque provvederà a requisire un campo ritenuto idoneo scegliendolo in una sede lontana almeno 100 km per la Serie A e 50 Km per le Serie A2, B e Under 21 calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato dalla Città ove la gara avrebbe dovuto disputarsi.

## **VII/9) PALLONI DI GIUOCO**

Si rammenta la regola 2 del Regolamento di giuoco del calcio a cinque e le connesse "DECISIONI UFFICIALI DELLA F.I.G.C..

comunicato ufficiale



### **VII/10) MIGLIORE FORMAZIONE**

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 comma 1 lett. b del Codice di Giustizia Sportiva.

### **VII/11) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE**

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. sono stabilite mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

**VII/12) SGOMBERO DELLA NEVE CAMPIONATO UNDER 21** Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute di norma allo sgombero della neve dai terreni di giuoco.

Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Divisione è autorizzata a disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara.

### **VII/14) ORDINE PUBBLICO**

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62 delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

**Comma 4** - *"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.*

**Comma 5** - *L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".*

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

In linea generale i biglietti che la Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione della Società ospitata, se richiesti, non potranno essere inferiori ad un quarto della capienza.

### **VII/15) ASSISTENZA MEDICA**

Le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Nazionali, hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un loro medico, munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.

L'inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del C.G.S..



### **VII/16) CAMBIO DELLE MAGLIE**

I colori sociali delle maglie di giuoco indossate nel corso delle gare ufficiali devono essere, obbligatoriamente, quelli indicati nel modulo di censimento.

Qualora le Società, nel disputare una gara ufficiale, abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitante sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitata manterrà i propri colori ufficiali.

### **VII/17) CONCOMITANZE SULLO STESSO CAMPO**

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di giuoco sono disposte le seguenti priorità nello svolgimento delle gare stesse:

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile
- Campionato Regionale Juniores maschile

### **VII/18) TESSERAMENTO GIUOCATORI**

Si riporta in allegato Comunicato Ufficiale n 110/A della FIGC del 14 maggio 2010.

### **VII/19) TRASFERIMENTO DEI GIUOCATORI**

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di campionato e/o di Coppa Italia, possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a società partecipanti allo stesso campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

### **VII/20) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA**

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi della Divisione.

**Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso prevedere la possibilità che una Società neo promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere "ripescata" – nel passaggio tra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una Società retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.**

comunicato ufficiale



## **VII/21) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI**

Si rammenta che le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione nell' albo istituito presso la Sede, (Via Po, 24 - 00198 Roma).

La Divisione pubblicherà i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio dell'anno sportivo fino al termine dell'attività sportiva.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, la Divisione continuerà la numerazione dei Comunicati Ufficiali anche oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali la Divisione riporterà integralmente tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

## **VIII) FUSIONI DI SOCIETA' - SCISSIONI- CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE**

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F.

## **IX) PARTITA IVA**

Si comunica che la Divisione Calcio a Cinque, è titolare di Partita IVA. Si riportano di seguito i dati completi:

**DIVISIONE CALCIO A CINQUE F.I.G.C.**  
**- VIA PO, 24 - 00198 ROMA -**  
**P. IVA e C.F. 06164791003**

## **X) RACCOLTA CIRCOLARI - REGOLAMENTI - MODULI**

Si rimette in allegato:

- 1) Tesseramento giocatori C.U. n.110 della FIGC del 14 maggio 2010
- 2) Modulo accordi economici.

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 02/07/2010**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Fabrizio Tonelli